

FILIALE DI PESCARA (402)
Ufficio Segreteria Vigilanza Cambi

N. 4461 del **6 OTT. 2000**
(da citare nella risposta)

Codice destinatario

Rifer. a nota n. del

Fascicolo

Sottoclassificazione

Oggetto: Normativa antiusura.

Preg. Sig.
Gianni Colangelo
Responsabile Regionale
ADUSBEF
Lungomare Matteotti, 63
65122 PESCARA

Si fa riferimento alla lettera del 10.7.2000 con la quale Ella ha posto una serie di quesiti in merito alla metodologia di calcolo del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura prevista dalle istruzioni emanate da questo Istituto.

In particolare, prendendo spunto da una risposta fornita da questo Istituto a una richiesta di chiarimenti sull'applicazione della normativa antiusura rivolta al Dott. , CTU nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il locale Tribunale - la S.V. muove rilievi circa l'esclusione dal calcolo del TEGM di alcune "voci di conto" e, in generale, su alcuni comportamenti tenuti dal sistema bancario.

Al riguardo, si rappresenta che la "rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura" è curata dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base delle medie aritmetiche dei tassi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per le operazioni censite nel trimestre di riferimento.

Per le operazioni di apertura di credito in conto corrente le "istruzioni per la rilevazione" prevedono una formula di calcolo del tasso (TEGM) che contempla la sommatoria tra due componenti.

La prima ricomprende gli interessi calcolati dall'intermediario rapportati ai "numeri debitori", dati dal prodotto tra i "capitali" e i "giorni". Essa ricalca lo stesso metodo seguito dal sistema bancario per l'addebito del costo del finanziamento calcolato in rapporto ai saldi



liquidi e segnalato in dettaglio nell'estratto-conto periodico.

Mediante l'aggiunta della seconda componente - che tiene conto di tutti gli oneri e le spese connessi al finanziamento, indicati al punto C4 delle medesime istruzioni - si perviene al calcolo di un "tasso" che tiene conto anche degli ulteriori elementi di costo del finanziamento.

Circa il riferimento ai tassi rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali, come indicato nella nota metodologica acclusa ai decreti ministeriali recanti con cadenza trimestrale la "tabella dei tassi", la differenza è giustificata dalla metodologia della segnalazione e, come detto, dall'inclusione nel TEGM degli oneri e delle spese connessi al finanziamento.

Per quanto riguarda i rilievi sulla legittimità dei comportamenti delle banche, si precisa che ogni valutazione in proposito è rimessa all'autorità giudiziaria, fermo restando che la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 9 febbraio 2000, emanata in attuazione dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, consente la produzione di interessi sugli interessi con l'obbligo di applicare nel singolo rapporto di conto corrente la medesima periodicità per gli interessi attivi e per quelli passivi.

In tale ambito, è riconosciuta l'autonomia di ciascuna banca nella determinazione della periodicità della capitalizzazione degli interessi, in linea con la decisione assunta dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 12 del 3 dicembre 1994 in tema di "norme bancarie uniformi".

Nell'accludere alla presente copia della nota indirizzata da questa filiale al dott. Costantini, si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE
(S. Casazza)

